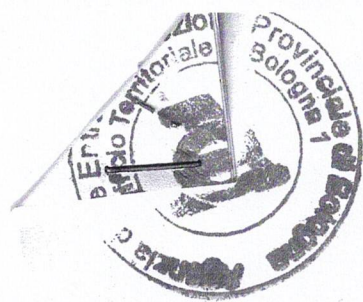




r_emiro.Giunta - Prot. 23/02/2023.0172367.E

Verbale assemblea straordinaria

Il 20 febbraio 2023 alle ore 17.00, presso la sede operativa della Società in VIA MARCO POLO, 21/23 - BOLOGNA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dell' ASSOCIAZIONE XENIA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione delle modifiche statutarie ai fini della trasmigrazione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Casolari Marzia Presidente
Ayoub Abderahim Vicepresidente e consigliere
Valgimigli Nadia Consigliera
Leustean Ancuta-Ramona Socia
Stovpyak Nataliya Socia
Dublestean Anton Socio
Weldeghebriel Desay Ruth Socia
Aassim Amina Socia
Beshir Alamin Mohammedhassen Socio
Fall Cheikh Socio
Luli Niklolin Socio
Buzuleac Andrei Socio
Marin Sorin Socio

L'assemblea ha inizio alle 17.15.

Si dà lettura del nuovo statuto.

L'Assemblea così costituita

delibera

- l'approvazione delle modifiche statutarie

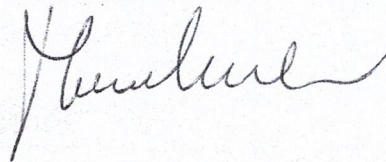
Segue un breve aggiornamento delle attività svolte dall'Associazione.

L'assemblea si chiude alle 18.00.

Bologna, 20 febbraio 2023

La presidente

Marzia Casolari



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

È stata costituita l'Associazione, ai sensi dell'art. 35 co. 5 dlgs.117/2017 denominata Xenia – Associazione per lo studio e l'azione sulle migrazioni e lo sviluppo APS (di seguito Xenia, Associazione o Associazione Xenia)

Art. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in via Ghisiliera 17 Bologna
2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o succursali.

Art.3

DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati secondo le modalità stabilite dagli artt. 19 e seguenti del presente Atto Costitutivo e Statuto.

Art. 4

SCOPI E OGGETTO

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per questo, durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

L'Associazione si costituisce allo scopo di dare vita ad un organismo in grado di attivare risorse e strutture tali da poter esercitare un impatto significativo nelle politiche di inclusione degli immigrati e finalizzato allo sviluppo a livello internazionale.

In questo ambito, l'Associazione si impegna a valorizzare le identità, le idee e le esperienze di cui i soci sono portatori e a promuovere ogni forma di collaborazione e coordinamento con altre associazioni, con particolare attenzione a quelle di dimensione europea.

L'Associazione, inoltre, attività di ricerca in armonia con le azioni sopra indicate. In tale ambito, il lavoro dell'Associazione si ispirerà a principi e direttrici dei grandi Vertici mondiali, nonché agli orientamenti e alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale e sul fenomeno migratorio.

Art. 5

REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO

1. Al fine di raggiungere lo scopo di cui alla clausola che precede, l'Associazione potrà:
 - a) Compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria e in genere ogni attività ritenuta necessaria e compatibile con il presente statuto con espressa esclusione dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, all'art. 4 comma 2 del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991 n. 197 e del Decreto legislativo 385/1993.
 - b) Prendere accordi e stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, operanti o comunque impegnati nel campo di interesse dell'associazione;

- c) Partecipare, direttamente o indirettamente, ad altre associazioni aventi oggetto affine, in caso connesso al proprio, nonché aderire ad associazioni, organizzazioni o enti le cui attività siano compatibili col presente atto costitutivo e statuto e coerenti con il proprio scopo;
- d) Elaborare richieste e partecipare a bandi di gara, ad eventuali fondi e/o finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per il sostegno finanziario alla realizzazione degli scopi.

L'Associazione si impegna a lavorare per uno sviluppo umano sostenibile che ampli le scelte offerte alle popolazioni della terra, nell'insieme delle sfere di attività: dalla formazione del capitale umano alla tutela e promozione dei diritti dell'uomo, al turismo sostenibile. I considerano di interesse generale le attività aventi a oggetto

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente e di educazione ambientale, anche attraverso l'implementazione di specifici percorsi formativi o la realizzazione di iniziative di recupero e riqualificazione di aree degradate o dismesse;
- attività turistiche di interesse sociale e culturale, sia a "filiera corta", sia nei paesi nei paesi emergenti, avvalendosi della collaborazione di giovani, soprattutto di origine immigrata.

In particolare, l'Associazione si impegna a contrastare processi di discriminazione ed emarginazione sociale, culturale ed economica in quei contesti di particolare vulnerabilità dove si registrano subalternità di genere, di classe e di età e dove si riscontrano in forma strutturale situazioni di disagio derivanti, tra l'altro, da flussi migratori di massa. Pertanto, l'Associazione si impegna:

- a favorire azioni di inclusione sociale, di promozione delle pari opportunità, di accesso ai diritti fondamentali, attraverso attività di informazione e consulenza e dell'implementazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 d, anche tramite uno specifico sportello;
- a favorire l'inserimento abitativo di migranti e soggetti svantaggiati, anche attraverso la gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, nonché attraverso iniziative di housing sociale, interventi di autorecupero, costruzione e autocostruzione e ogni altra attività volta a migliorare le condizioni abitative delle persone, in un'ottica di integrazione tra immigrati e italiani;
- a realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione punta alla valorizzazione del capitale umano, soprattutto per quanto riguarda i giovani e i soggetti più fragili, attraverso

- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- la formazione, linguistica, professionale, universitaria e post-universitaria, anche avvalendosi della collaborazione di enti specializzati.

L'Associazione si impegna nella lotta alla discriminazione su base razziale, religiosa, di genere, età e orientamento sessuale attraverso:

- attività di ascolto, orientamento e informazione;
- organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione
- formazione specifica per operatori di enti pubblici e privati
- produzione di materiale informativo, anche multilingue

Inoltre, l'Associazione potrà organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e giornalistiche volte alla promozione – anche tramite i più moderni mezzi di comunicazione – dei beni e dei servizi prodotti o offerti dai singoli associati ("Associati") o dall'Associazione stessa. Attraverso

- la creazione di siti internet
- la creazione di testi e materiali a stampa
- la realizzazione la diffusione di materiali attraverso i social media.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, come previsto dall'art. 6 dlgs.117/2017, di carattere secondario e strumentale, che saranno definite e documentate dall'organo amministrato (Consiglio Direttivo).

Art. 6

ASSOCIATI

Possono entrare a far parte dell'Associazione, le persone fisiche e/o enti che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi dell'Associazione, in modo coerente con le finalità da questa perseguite e con l'attività svolta di interesse generale.

I criteri di ammissione non prevedono alcuna limitazione, preclusione o discriminazione.

Art. 7

AMMISSIONE

1. L'ammissione di nuovi soci avviene previa domanda scritta all'associazione e deve contenere la dichiarazione in cui l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.
L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, conservato presso la sede dell'associazione. Tale annotazione sarà effettuata a fronte del regolare versamento della quota d'ammissione all'Associazione ("Quota d'Ammissione") da parte del candidato ammesso.
3. In caso di non ammissione, l'organo competente deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla per iscritto agli interessati.
4. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati si distinguono in fondatori e aderenti: sono Associati fondatori ("Fondatori") le persone fisiche espressamente indicate nell'atto costitutivo dell'Associazione ("Fondatori Originari").

Art. 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati hanno il diritto di:
 - Intervenire alle riunioni dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia straordinaria;
 - Esprimere il proprio voto nelle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione;
 - Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
 - In generale, esercitare tutte quelle facoltà loro riconosciute dal presente statuto e godere delle agevolazioni ivi previste.
 - Visionare i libri sociali (delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, del Libro degli Associati), le scritture contabili e il bilancio di esercizio.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente, dovrà evadere entro 15 giorni.

2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- Corrispondere la Quota d'Ammissione e i contributi periodici ("Contributi Periodici"), ai "Contributi Straordinari" che saranno stabiliti ai sensi e con le modalità di cui all'art. del presente atto costitutivo e statuto;
- Partecipare attivamente alle attività dell'Associazione necessarie al raggiungimento dei suoi fini;
- Non tenere comportamenti o rilasciare dichiarazioni idonee a ledere il buon nome e il prestigio dell'Associazione;
- Rispettare tutte le disposizioni dell'atto costitutivo dell'Associazione e del presente statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottati dagli organi dell'Associazione.

Art. 9

PERDITA DELLE QUALITÀ DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di Associati si perde per recesso, esclusione od estinzione.
2. L'esclusione d'un associato viene deliberata dall'assemblea esclusivamente per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
3. L'Associato cessato o i suoi successori o aventi causa non hanno diritto alla restituzione delle quote e/o contributi versati sino a quel momento all'Associazione.
4. La perdita della qualifica di Associato comporta la cancellazione dal Libro degli Associati.

Art. 10

RECESSO

1. Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione ("Presidente") a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 11

ESCLUSIONE

1. L'Assemblea in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti l'esclusione dell'Associato qualora questi:
 - a) Non ottemperi o non si uniformi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni validamente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) L'Associato non ha diritto di voto sulla delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 12

FONDO ASSOCIATIVO

1. Il fondo associativo è variabile e illimitato; è inizialmente fissato in € 300,00 (trecento/00), che gli Associati Fondatori sottoscriveranno e verseranno in quote paritetiche ripartite tra loro.
2. Successivamente il fondo associativo sarà incrementato dalle quote di ammissione versate dagli Associati Aderenti al loro ingresso, attualmente fissata in € 50,00 (cinquanta/00). Il contributo iniziale o quota d'ammissione può essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo.
3. La Quota di ammissione non è frazionabile, pertanto l'Associato dovrà corrispondere all'Associazione l'intero ammontare della stessa a prescindere dal momento in cui è avvenuta la sua ammissione all'Associazione.

Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo associativo

Art. 13

CONTRIBUTI PERIODICI E STRAORDINARI

1. L'Assemblea in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare di eventuali "Contributi Periodici" e "Straordinari".
2. In particolare, sono contributi periodici quelli dovuti da ciascun associato a contribuzione delle spese sostenute annualmente dall'Associazione. Tale contributo, accantonato al "Fondo Riserva di Gestione", sarà ripartito in quote paritetiche su ciascun associato.
3. Il pagamento del contributo periodico dovrà essere effettuato secondo le modalità fissate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Qualora il patrimonio dell'Associazione ("Fondo Associativo") divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, l'Assemblea in sessione ordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti potrà deliberare un contributo speciale straordinario che tutti gli Associati dovranno versare in eguale misura, fermo restando che ogni associato dissenziente potrà avvalersi della facoltà di recedere dall'Associazione.
5. Ciascun associato ha la facoltà di richiedere al Consiglio direttivo l'autorizzazione a fornire all'Associazione, in luogo del pagamento in denaro del "Contributo Periodico" o del "Contributo Straordinario", servizi, beni o consulenze di pari valore economico. Il Consiglio direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio e, in caso di accoglimento della richiesta, valuterà il valore economico di tali servizi, beni e consulenze.
6. Qualora il singolo associato richieda all'Associazione specifiche prestazioni, di cui abbia un beneficio individuale, dovrà rimborsare le spese da quest'ultimo sostenute per l'esecuzione delle stesse.

Art. 14

FONDO DI GESTIONE E COPERTURA D'ESERCIZIO

1. Come indicato l'Associazione farà fronte alle spese di funzionamento utilizzando:
 - a) I Contributi Periodici annualmente versati degli Associati;
 - b) I proventi ottenuti nello svolgimento delle attività associative;
 - c) Eventuali finanziamenti messi a disposizione da organi comunitari e nazionali, enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni ecc.) nonché da altri soggetti pubblici e privati;
 - d) Qualunque contributo che sia legittimamente pervenuto nella titolarità dell'Associazione.
2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio annuale non può essere diviso tra gli Associati e dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Art. 15

DURATA DELL'ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 16

UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui all'art. 8 co 1 del dlgs.117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17

ORGANI

Sono organi essenziali e obbligatori dell'Associazione:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale

Art. 18

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nel libro degli Associati al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Organi dell'Associazione;

Art.19

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: FUNZIONI

1. L'Assemblea si può riunire in sessione ordinaria o in sessione straordinaria secondo la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è riunita in sessione straordinaria ogni volta in cui si debbano assumere deliberazioni relative:
 - a) Alla modifica di uno o più punti del presente Statuto;
 - b) Alla proroga della durata dell'Associazione;
 - c) Allo scioglimento dell'Associazione e relativa liquidazione.
3. L'Assemblea è riunita in sessione ordinaria in ogni altro caso.

In particolare, l'Assemblea in sessione ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Nomina il Consiglio Direttivo;
- b) Nomina il presidente;
- c) Nomina il Tesoriere;
- d) Revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) Approva la relazione del Consiglio direttivo sull'Attività svolta dall'Associazione e il bilancio consuntivo di tale attività;
- f) Delibera, su proposta del Consiglio direttivo, circa l'entità dei contributi periodici;
- g) Delibera, su proposta del Consiglio direttivo, il versamento di contributi straordinari da parte degli Associati quando la situazione economico-finanziaria dell'Associazione lo richieda, anche a copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- h) Delibera sull'esclusione degli Associati;
- i) Approva il bilancio preventivo e il programma delle attività;
- j) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) Delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo che non siano di competenza dell'Assemblea in sessione straordinaria

Art.20

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

- 2
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione sull'attività svolta, del bilancio consuntivo e delle rendicontazioni;
 2. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede sociale sia in altri luoghi, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea;
 3. Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo Amministrativo, con comunicazione spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data di adunanza: nei casi d'urgenza il termine di 8 (otto) giorni può essere ridotto a 3 (tre) giorni effettuando la comunicazione mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica;
 4. Nell'avviso di convocazione devono essere precisati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare

Art.21

ASSEMBLEA: VALIDITA'

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà degli Associati, in proprio, 2/3 per l'Assemblea straordinaria.
2. Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, potrà tenersi in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima convocazione, e sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti per le modifiche al presente Statuto e per la nomina del Consiglio direttivo sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la proroga della durata dell'Associazione sarà necessaria la maggioranza dei 3/4 degli Associati, in proprio.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta dal membro più anziano per età tra i componenti del Consiglio direttivo e, se assente, dal membro più anziano per età tra gli Associati.
5. Il segretario dovrà redigere il verbale della riunione che sarà sottoscritto, per approvazione, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.
6. All'assemblea partecipano, con voto palese, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto avverrà in modo segreto se richiesto da almeno la metà dei partecipanti all'Assemblea.

Art.22

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, ed è presieduto dal Presidente.
2. I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art.23

CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio direttivo dura circa 3 anni.
2. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione, senza eccezione alcuna, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione fatti salvi i poteri del presente Statuto riservati all'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo sceglie all'interno dei suoi membri un Presidente e può inoltre scegliere tra i suoi membri un Presidente supplente per sostituire il Presidente quando questi è assente o

indisponibile; nel caso di cui sopra, la sola firma del Presidente supplente farà piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'indisponibilità del Presidente.

4. In particolare:

- a) Predispone e sottopone all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo;
- b) Predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio di previsione, il programma di attività;
- c) Propone l'entità delle quote di partecipazione;
- d) Propone, quando la situazione finanziaria dell'Associazione lo richieda, il versamento di altri contributi da parte degli Associati;
- e) Delibera a norma del presente Statuto l'apertura e/o chiusura di sedi secondarie e/o succursali;
- f) Delibera, qualora ritenga necessario, la presentazione di idonee garanzie, anche fideiussorie, nell'interesse dell'Associazione;
- g) Delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente;
- h) Può eleggere, su proposta del Presidente, in tempi successivi all'assemblea ordinaria che ha eletto il Direttivo, altri membri del Direttivo fino al numero massimo previsto dallo statuto.

Art.24

CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Le riunioni del Consiglio saranno convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza;
2. Le riunioni del Consiglio sono considerate validamente tenute quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti;
3. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
4. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, il Consiglio medesimo provvederà a sostituirli nei modi previsti dal presente statuto.

ART.25

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a) Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
 - b) In qualità di legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con gli Associati, con i terzi e con le autorità;
 - c) Stipula i contratti e le convocazioni, firma la corrispondenza e gli atti dell'Associazione e promuove le attività che fossero richieste dalla circostanza;
 - d) Dà disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
 - e) Firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
 - f) Accerta che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell'Associazione;
 - g) In caso di comprovata urgenza, potrà operare con i poteri del Consiglio direttivo, adottando provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo nella prima riunione utile;
 - h) Può delegare parte dei propri poteri ad altri componenti del Consiglio direttivo.

ART.26**AMMINISTRATORE E TESORIERE**

1. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, l'Amministrazione e il Tesoriere dell'Associazione che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. L'Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità, cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione e l'autorizzazione del Presidente, predispone e presenta annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relative relazioni illustrative.
3. Il tesoriere è responsabile della tenuta della cassa dell'Associazione.

ART.27**COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale sarà composto da un minimo di tre membri a un massimo di 7 e avrà i poteri di controllo previsti dal Codice civile e dalle leggi applicabili in materia.

ART.28**COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico avrà il compito di contribuire a definire le finalità e i contenuti scientifici delle attività dell'Associazione oltre a partecipare ad attività di ricerca.

I membri di tale Comitato possono essere anche non soci dell'Associazione.

ART.29**LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli Associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Relazione annuale;
- d) Bilancio annuale.

ART.30**SCIoglimento: CAUSE**

1. L'Associazione si scioglie:
 - a) Per il decorso del tempo stabilito per la durata, salvo proroga;
 - b) Per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei voti espressi;
 - c) Per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi previsti dalla legge.

ART.31**SCIoglimento: MODALITA'**

1. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati che delibera sulla messa in liquidazione e sulle nomine e i poteri dei liquidatori.
2. Dopo l'estinzione di tutte le passività il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti od organismi che abbiano fini di utilità sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.32

CONTROVERSIE E ARBITRATO

1. Qualunque controversia che dovesse sorgere tra gli Associati o gli aventi causa di un Associato oppure tra questi e l'Associazione, ovvero uno dei suoi organi, sarà definita mediante un arbitrato irriparabile e inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.
2. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna parte, e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi due, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il quale provvederà anche alla nomina del secondo arbitro che non fosse stato nominato entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo arbitro.
3. Qualora le parti in conflitto siano più di due i membri del Collegio Arbitrale saranno scelti da tutte le parti. Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell'arbitro mancante sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Bologna, il quale provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.
4. Il Collegio deciderà secondo equità, senza formalità procedurali, salvo il rispetto del contraddittorio.
5. La sede dell'arbitrato sarà il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. Ad ogni effetto resta competente il Foro di Bologna.

ART.33

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi applicabili.



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 1

La presente è copia fotostatica conforme all'unico originale giacente in questo Ufficio e registrato

il **22 FEB 2023** 1028 SERIE **3**

con € **ESENTE**

si rilascia a richiesta del Sig.

Data **22 FEB 2023**

IL FUNZIONARIO
Tiziana Albani

